

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1888

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori MANCINO, BORDON, ANGIUS, BOCO, ACCIARINI, BAI DOSSI, BASSANINI, BASSO, BASTIANONI, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BEDIN, BETTA, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, CADDEO, CALVI, CAMBURSANO, CARELLA, CASTELLANI, CAVALLARO, CHIUSOLI, COLETTI, CORTIANA, COSSIGA, COVIELLO, CREMA, DALLA CHIESA, D’AMICO, D’ANDREA, DANIELI Franco, DATO, DE PAOLI, DE PETRIS, DEL TURCO, DETTORI, DI GIROLAMO, DINI, DONATI, FABRIS, FALOMI, FASSONE, FILIPPELLI, FLAMMIA, FORMISANO, FRANCO Vittoria, GAGLIONE, GARRAFFA, GIARETTA, GIOVANELLI, GRUOSSO, GUERZONI, IOVENE, LAURIA, LAVAGNINI, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MAGISTRELLI, MALABARBA, MANZELLA, MANZIONE, MARINI, MARINO, MARITATI, MASCIONI, MICHELINI, MODICA, MONTAGNINO, MONTICONE, MONTINO, MORANDO, MURINEDDU, MUZIO, NIEDDU, OCCHETTO, PAGLIARULO, PASCARELLA, PASQUINI, PASSIGLI, PETERLINI, PETRINI, PETRUCCIOLI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIGHETTI, RIGONI, RIPAMONTI, SALVI, SCALERA, SODANO Tommaso, SOLIANI, STANISCI, TESSITORE, TOGNI, TOIA, TREU, TURCI, TURRONI, VALLONE, VERALDI, VICINI, VILLONE, VISERTA COSTANTINI, VITALI, VIVIANI, VIZZINI, ZANCAN e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2002

Integrazione dell’articolo 134 della Costituzione.
Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi
approvate dal Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. - Hans Kelsen, uno dei più grandi teorici della democrazia politica, ha scritto pagine importanti sulla garanzia giurisdizionale della Costituzione, che è questione fondamentale in ogni ordinamento. La garanzia del rispetto della Costituzione, norma superiore, ad opera delle fonti normative ad essa subordinate ha trovato attuazione nella Costituzione austriaca sin dal 1920.

La nostra Corte costituzionale ha competenza di sindacato sulle leggi dello Stato e delle regioni e giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli fra lo Stato e le regioni e tra le regioni nonché sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.

La Carta costituzionale nulla dice per tutelare la funzione della opposizione parlamentare.

L'estensione del controllo di costituzionalità delle leggi su istanza di parlamentari di opposizione fu introdotta sempre in Austria con la legge 1° luglio 1976 (un terzo dei componenti del Parlamento federale e delle Assemblee degli Stati membri può presentare ricorso alla Corte).

In Germania con la soglia di almeno un terzo dei deputati del *Bundestag*, in Spagna con almeno 50 deputati o 50 senatori, in Francia con almeno 60 deputati o 60 senatori, in Portogallo con almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea della Repubblica, sono ammessi ricorsi alle rispettive Corti in sede di controllo delle leggi, con la facoltà di impugnare provvedimenti legislativi non condivisi e, quindi, non approvati da parlamentari dell'opposizione.

De Vergottini (*Diritto Costituzionale comparato*, Cedam, Padova), sostiene la legittimità della «prosecuzione con mezzi giuridici della competizione politica» nonché la op-

portunità della valorizzazione della «funzione di opposizione, che verrebbe in tal modo circondata di una importante ed incisiva garanzia nei confronti di decisioni adottate in Parlamento dalla maggioranza».

Nell'ultima Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, presieduta dall'onorevole D'Alema, venne largamente condivisa la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale contro leggi approvate dalle Camere.

Non tutti i paesi avanti indicati hanno la stessa disciplina: in Francia, ad esempio, è previsto un controllo preventivo di conformità alla Costituzione di alcuni tipi di atti-fonte oltre che un controllo successivo prima o anche dopo la promulgazione di una legge - rispettivamente, prima su iniziativa del Presidente della Repubblica, del Primo ministro, del Presidente del Senato e del Presidente dell'Assemblea Nazionale; dopo, ad opera di 60 deputati o di 60 senatori -. In Germania il controllo sulle norme o avviene in via incidentale, cioè su richiesta di un giudice, o in via diretta o astratta su istanza di almeno un terzo dei deputati del *Bundestag*. Il governo di un *Land* può egualmente adire il Tribunale costituzionale federale. C'è da osservare che in Germania il Tribunale federale ha la più ampia dilatazione di materie ricorribili: oltre le leggi, costituzionalità e scioglimento dei partiti; dichiarazione di decadenza dai diritti costituzionali per i cittadini che ne abbiano abusato in violazione della Costituzione; azione popolare dei singoli a tutela di diritti fondamentali per incostituzionalità delle leggi; verifica delle elezioni.

L'Inghilterra è caratterizzata da un complesso di regole di livello costituzionale e parlamentare non scritto e di fonte consuetudinaria. In quel paese l'opposizione sul ter-

reno politico-parlamentare gode di poteri e di facoltà che non hanno eguali in qualunque altro paese di democrazia occidentale: in una sessione di normale durata l'opposizione ha diritto a sedute che durano fino a venti giorni, in cui l'argomento per il dibattito è scelto dall'opposizione con precedenza anche su quelli indicati dal Governo (con riparto delle sedute a favore anche del secondo più grande partito d'opposizione, non inferiori a tre giorni). Al *leader* dell'opposizione, sia in occasione del dibattito che segue alle dichiarazioni lette dalla Regina ma scritte dal Primo ministro, sia quando è discusso il bilancio è consentito di far conoscere alla Nazione il proprio programma alternativo.

Abbiamo fatto un rapido cenno alle diverse discipline esistenti in alcuni paesi occidentali circa la ricorribilità avanti alla Corte costituzionale da parte di un congruo numero di parlamentari contro le leggi approvate dal Parlamento; come anche al ruolo che hanno le opposizioni nel rapporto con il Governo e con le maggioranze.

In alcuni paesi è stato introdotto lo statuto dell'opposizione per favorire la dialettica

parlamentare e un confronto ravvicinato Governo-maggioranza-opposizione; sono stati sperimentati governi-ombra e disciplinate le prerogative delle forze di opposizione. L'evoluzione ordinamentale in molti paesi ha portato alla istituzionalizzazione dell'opposizione, riconosciuta come parte integrante delle istituzioni, soprattutto in chiave di Costituzione materiale.

In Italia il passaggio dal sistema elettorale proporzionale al sistema elettorale maggioritario richiede una tutela più scrupolosa delle minoranze parlamentari: perciò, fra i diritti, le prerogative, i poteri e le facoltà dell'opposizione, ci è sembrato utile cominciare dal sindacato sulle leggi, consentendo a un quinto dei parlamentari di adire direttamente la Corte costituzionale.

Il resto dovrà essere affidato ai regolamenti parlamentari, cui Presidente del Senato negli ultimi tempi ha sollecitato i gruppi parlamentari di mettere mano.

Si raccomanda, pertanto, l'approvazione del presente disegno di legge che aggiunge un comma all'articolo 134 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 134 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Entro trenta giorni dalla data di promulgazione delle leggi è consentito il ricorso diretto alla Corte costituzionale qualora ne faccia richiesta un quinto dei componenti di una Camera».